

ESTREMI
Autorità: Cassazione civile sez. lav. Data: 17 maggio 2002 Numero: n. 7200
CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Contratto collettivo di) Efficacia consuetudini e usi
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Indennita' di trasferta e missione
Lavoro (contratto collettivo di) - Efficacia - Consuetudini ed usi - Usi aziendali - Formazione - Condizioni - Requisito della reiterazione spontanea - Accertamento "a posteriori" - Necessità - Atteggiamiento psicologico proprio di ciascun atto costitutivo degli usi - Irrilevanza.
INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere -
Dott. Michele DE LUCA - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE GAMMA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22,
presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in
atti;
- ricorrente -
contro
PAROLA GARRO VALERIO, RINAUDO RENATO, CORSO GERARDO, PENZA VITO,
CORSO GIUSEPPE;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 15660-00 proposto da:
PAROLA GARRO VALERIO, RINAUDO RENATO, CORSO GERARDO, PENZA VITO,
CORSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II, n.
33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
RETE GAMMA SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 386-99 del Tribunale di CUNEO, depositata il
31-12-99 - R.G.N. 1293199;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31-01-02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale ed assorbimento del ricorso incidentale subordinato.

FATTO
Svolgimento del processo Con ricorsi al Pretore di Cuneo, i sigg. Parola Garro Valerio, Rinaudo Renato, Corso Gerardo, Penza Vito, Corso Giuseppe, convenivano in giudizio la Rete Gamma s.p.a.; esponevano di essere dipendenti della convenuta e che questa aveva ad essi corrisposto, a seguito di accordo verbale (a decorrere dal marzo 1993 per Corso e dal febbraio 1991 per gli altri) una indennità di trasferta pari a lire 35.000 giornalieri dal lunedì al giovedì ed a lire 16.000 il venerdì, di importo superiore a quanto previsto dall'accordo aziendale, indennità che lamentavano essere stata successivamente ridotta unilateralmente ed arbitrariamente dalla azienda datrice di lavoro; deducevano di avere lavorato in cantieri presso i quali era prevista la trasferta diurna, e chiedevano la condanna della società Rete Gamma al pagamento di quanto dovuto per il suddetto titolo. Il Pretore accoglieva la domanda ed il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 31 dicembre 1999, rigettava l'appello proposto dalla Rete Gamma, confermando la decisione pretorile. Il giudice d'appello ha disatteso l'assunto della società, secondo cui l'indennità di trasferta sarebbe stata legittimamente ridotta in base ad accordo collettivo e non avrebbe costituito elemento della retribuzione avendo natura di rimborso spese. Ha condiviso il giudizio del Pretore secondo cui la nozione giuridica di retribuzione deve comprendere gli elementi continuativi ed altresì quelli accessori collegati a particolari caratteristiche della prestazione. Ha ritenuto che, nel caso di specie, trattandosi di dipendenti che eseguivano le trasferte nei vari cantieri dell'azienda, la relativa indennità rappresentava una componente della retribuzione ed era da collegarsi alle caratteristiche della loro prestazione; che pertanto l'ammontare della stessa poteva essere ridotto soltanto in forza di accordo con i lavoratori interessati, e non già in base ad accordo sindacale illegittimamente applicato dall'azienda ai c.d. "trasferisti". Ha aggiunto che la tesi della riduzione da parte del datore di lavoro potrebbe essere sostenuta per gli emolumenti accessori non facenti parte della retribuzione e collegati a circostanze estrinseche. La società Rete Gamma ricorre per cassazione avverso tale sentenza formulando due motivi di censura. I lavoratori intimati resistono con controricorso, formulando anche ricorso incidentale condizionato.
DIRITTO

Motivi della decisione

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei due ricorsi (principale e incidentale) perché proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2103 c. c. ed omessa valutazione di punto decisivo, la società Rete Gamma censura la sentenza impugnata sul punto della nozione di retribuzione ed altresì per avere ritenuto che l'ammontare dell'indennità di trasferta poteva essere ridotto solamente in forza di accordo con i lavoratori interessati. Lamenta che il Tribunale abbia accolto un concetto di retribuzione non conforme alle norme di legge ed ai principi elaborati dalla giurisprudenza, e che non abbia tenuto conto che alla retribuzione non è equiparabile la indennità di trasferta, avente natura particolare anche ai fini contributivi e fiscali, erroneamente ritenendo, quindi, detta indennità non suscettibile di diminuzione, e trascurando anche di considerare che la stessa disciplina collettiva (art. 27 CCNL 1990) attribuisce all'indennità di trasferta natura di rimborso spese.

Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 1362 e 1340 c.c. e dei "principi in materia di validità e portata di un uso aziendale e di un accordo aziendale" nonché omessa motivazione su punto decisivo; lamenta l'erroneo riferimento fatto dal Tribunale a decisione di questa Corte in tema di usi aziendali ritenendo che la ripetitività di una erogazione attribuisca ad essa natura retributiva ma omettendo qualsiasi indagine sull'interpretazione della volontà delle parti in relazione alla formazione di un'obbligazione contrattuale. Deduce inoltre che l'elemento costitutivo dell'uso negoziale è data dallo specifico intento negoziale di regolare per il futuro alcuni aspetti del rapporto di lavoro, e che non è sufficiente la semplice reiterazione dei comportamenti; assume che, anche a voler individuare nella specie un uso aziendale, doveva riconoscersi la sua modificabilità ad opera di un accordo aziendale.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono privi di fondamento e devono essere disattesi.

Non appaiono conferenti, anzitutto, i rilievi e le censure che si appuntano sulla diversità concettuale tra retribuzione quale corrispettivo della prestazione ordinaria e indennità di trasferta, posto che, nel caso di specie, il giudice di merito, con accertamento di fatto insuscettibile di sindacato di legittimità perché adeguatamente motivato, ha in sostanza riscontrato che nella specie l'emolumento denominato indennità di trasferta integrava effettivamente vero e proprio corrispettivo della ordinaria prestazione lavorativa essendo collegato alle normali caratteristiche di questa, e rappresentando quindi una componente, continuativamente corrisposta, della normale retribuzione, correlata alla particolarità della prestazione oggetto del normale contenuto del rapporto di lavoro.

In coerenza con tale accertamento, il Tribunale ha correttamente richiamato giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. 23 agosto 1990 n. 8573) attinente alla fattispecie particolarmente sul punto in cui è stato affermato che la ripetitività e la continuità dell'erogazione di un emolumento in favore della generalità dei dipendenti, naturalmente assistito da presunzione di onerosità, è riconducibile alla categoria degli usi negoziali o di fatto, i quali devono ritenersi inseriti (ex art. 1340 cod. civ.) non già nel contratto collettivo, alle cui eventuali successive modifiche sono insensibili, bensì, salva diversa manifestazione di volontà delle parti, nel contratto individuale del quale integrano il contenuto in senso modificativo o derogativo rispetto alla contrattazione collettiva. E nel medesimo senso la giurisprudenza di questa Corte ha ancora precisato che ai fini della formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali o di fatto (da tenersi distinti dai c.d. usi normativi, caratterizzati dai requisiti della generalità nonché dall'"opinio juris ac necessitatis" e che sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro, con idoneità a derogare soltanto "in melius" la disciplina collettiva) rileva il mero fatto giuridico della reiterazione, nei confronti di una collettività più o meno ampia di destinatari, del comportamento considerato, purché caratterizzato dal requisito della spontaneità: reiterazione la cui sussistenza deve risultare, a posteriori, dalla verifica di una prassi già consolidata, senza che possa aversi riguardo all'atteggiamento psicologico proprio di ciascuno degli atti di cui questa si compone (così Cass. 2 febbraio 1996 n. 900; cfr. Cass. 26 settembre 1998 n. 9663): al riguardo dovendo pure logicamente ritenersi che una tale consolidata prassi manifesta comunque di per sé, pur implicitamente, l'intento negoziale di regolare anche per il prosieguo gli aspetti del rapporto lavorativo cui attiene (cfr., sul punto, Cass. 27 novembre 1999 n. 13294).

Il Tribunale ha deciso uniformandosi ed attenendosi ai principi di diritto ora riportati, e la impugnata sentenza risulta dunque esente dai denunciati vizi sottraendosi alle censure svolte nel ricorso principale, che deve pertanto essere rigettato.

Al che consegue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato (con il quale gli intimati censurano la sentenza del Tribunale nel punto in cui si afferma che i compensi non aventi natura retributiva potrebbero essere validamente ridotti dal datore di lavoro) perché proposto solo subordinatamente all'accoglimento dell'impugnazione principale.

La ricorrente principale dev'essere condannata al rimborso delle spese sostenute dai resistenti, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la società Rete Gamma s.p.a. a rimborsare ai resistenti le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 14,44 oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorario.

Così deciso, in Roma, il 31 gennaio 2002.

NOTE REDAZIONALI

- Sul requisito della spontaneità cfr.: Cass. 12 agosto 2000 n. 10783; Cass. 26 settembre 1998 n. 9663.